

**Una anomala applicazione delle procedure
per la PG dettate dalla nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06**

**LA NUOVA PRESCRIZIONE ASSEVERATA DELLA PG
NON E' LA REGOLA MA L'ECCEZIONE (E NON PUO' ESSERE
L'AUTOMATISMO PER TUTTI I REATI AMBIENTALI...)**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Tra le diverse anomalie applicative che si stanno delineando all'indomani dell'entrata in vigore della nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06 - introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 - va segnalata una emergente e sempre più diffusa tendenza di lettura della norma.

Infatti molti organi di PG **stanno interpretando questa nuova procedura come di applicazione automatica e di default per ogni violazione ambientale**, come se adesso questa fosse la regola procedurale di base.

Ma non è affatto così...

In primo luogo questa procedura non si applica a tutti i reati ambientali, ma solo alle ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lvo n. 152/06. Dunque è profondamente errato applicare questa nuova regola sostanziale e procedurale a reati che sono previsti da altre leggi ambientali... Infatti la norma sul punto delimita senza possibilità di equivoci il suo campo di applicazione:

«PARTE SESTA-BIS. - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)

1. **Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. (...)**

Appare - dunque - chiaro che tutte le altre ipotesi di reati contravvenzionali previsti da altre leggi ambientali non rientrano nell'applicazione di questa nuova procedura.

Tali diversi reati seguono naturalmente l'iter ordinario di sempre. Quindi, devono essere denunciati al PM con la classica comunicazione di notizia di reato e perseguiti come sempre è stato fatto fino ad oggi.

In secondo luogo questa procedura non si applica alle ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lvo n. 152/06 come regola di base, ma è - in via residuale - solo una eccezione alla quale si deve far ricorso dopo attenta (e responsabile) - ma soprattutto motivata - valutazione per verificare e dimostrare caso per caso se sussistono i presupposti di legge specifici che ne consentono l'attivazione.

In particolare va dimostrato che tali reati *"non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"*. E su tale specifico punto non può esistere un automatismo silente e sottinteso, ma **l'organo di PG ha il dovere e l'onere di motivare per iscritto negli atti (sotto la sua diretta responsabilità) il "perché" è giunto a stabilire che non esiste il danno o il pericolo di danno sopra citato.**

In assenza di tale motivazione, caso per caso e verbale per verbale, non si intuisce come l'organo di PG possa rendere conto ai fini delle future procedure (ivi incluse le posizioni delle parti lese, che pure esistono nei reati ambientali, e che sono le pubbliche amministrazioni competenti e le associazioni ambientaliste) del percorso di ragionamento in base al quale è giunto a tale conclusione... Nessun atto di PG può essere ritenuto esente da motivazione.

In ipotesi contraria, la scelta della PG sarebbe monosoggettiva e monodiscrezionale.

Stiamo invece registrando, con viva preoccupazione, una tendenza di alcuni organi di PG a voler considerare questa procedura come standard e di applicazione automatica per tutti i reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06, indipendentemente dal fatto che sussista o meno un danno o un pericolo di danno (sul punto non vi è traccia di motivazione). Tale (censurabile) tendenza è ancora più allarmante se riferita alle ipotesi più impegnative di cui all'art. 256 del predetto decreto, ove il danno in gran parte dei casi è in *re ipsa* ed appare singolare che non sia stato valutato come tale in questa tipologia di applicazioni. Del tutto fuori regola - e dunque palesemente illegittimo - appare poi applicare questa procedura - in ogni caso - a reati previsti da altre leggi al di fuori del D.Lvo n. 152/06.

Torniamo - dunque - a ribadire il nostro modesto punto di vista in base a quale **una applicazione a tappeto e generalizzata (e non motivata) di questa nuova procedura per tutti i reati/contravvenzione di cui a D.Lvo n. 152/06 senza una seria, attenta, puntuale e motivata valutazione sulla oggettiva inesistenza del danno o pericolo di danno, rischia di tradursi in una paradedepenalizzazione strisciante di fatto, al limite della decriminalizzazione sostanziale, dei reati in questione con riflesso indotto di incoraggiamento generale verso i responsabili di questi reati ambientali.**

Ed una applicazione della stessa procedura a reati previsti da altre leggi al di fuori del D.Lvo n. 152/06 sarebbe – oltre che in violazione di legge – ancora più deleteria rispetto alla prevenzione e repressione di tali diversi illeciti.

Su questo punto va operata una riflessione da patte di tutti.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 14 settembre 2015